

AIFI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL

**CODICE INTERNO DI
COMPORTAMENTO**
per SGR di private equity
(contenuto di riferimento)

Indice

LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DEL PRESENTE CODICE	3
Sezione I - PREMESSA	6
Sezione II - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI	6
Sezione III - COMPORTAMENTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI DEL PRESENTE CODICE.....	9
Art. 1 Obblighi in materia di riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e sulle Informazioni di Carattere Confidenziale e di prevenzione di fenomeni di manipolazione del mercato	9
Art. 2 Operazioni per conto proprio aventi ad oggetto strumenti finanziari.....	10
Art. 3 Ammissione a negoziazione di quote di Fondi Comuni di investimento mobiliari chiusi gestiti dalla SGR (eventuale)	12
Art. 4 Conferimento di incarichi e procure da parte degli Investitori	12
Art. 5 Omaggi	12
Art. 6 Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne.....	13
Art. 7 Rapporti con altri soggetti esterni	13
Art. 8 Formazione (eventuale)	13
Art. 9 Accesso della clientela alla documentazione e alle registrazioni (eventuale)	13
Art. 10 Svolgimento del servizio di consulenza (eventuale).....	14
Sezione IV - CONFLITTI DI INTERESSE, CONSIGLIERI INDIPENDENTI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	14
Art. 1 Disposizioni generali	14
Art. 2 Regole di trasparenza e obblighi specifici di comportamento nella prestazione del servizio di gestione.....	16
Art. 3 Disposizioni applicabili alle SGR indipendenti che gestiscono fondi riservati	17
Art. 4 Disposizioni applicabili alle SGR indipendenti che gestiscono fondi retail ..	18
4.1 Investimenti congiunti	18
4.2 Servizi e convenzioni riguardanti i fondi	18
Art. 5 Disposizioni applicabili alle SGR captive.....	18
5.1 Advisory Board	18
5.2 Consiglieri indipendenti	19
5.3 Attribuzioni dei Consiglieri indipendenti	20
5.4 Investimenti congiunti	20
5.5 Conflitti di interesse.....	20
Sezione V - SANZIONI.....	21
Sezione VI - NORME DI ATTUAZIONE E FINALI.....	22

LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DEL PRESENTE CODICE

Il presente Codice Interno di Comportamento (di seguito il "Codice"), realizzato da AIFI, Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital ("AIFI" o "Associazione"), si rivolge alle società di gestione del risparmio che, in via esclusiva o tra gli altri servizi prestati, nel rispetto del principio di attività ad esse riservate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") gestiscono fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di private equity (le "SGR"), allo scopo di fornire linee guida di comportamento utili a disciplinare la prestazione di tale servizio.

Rispetto alla versione pubblicata a marzo 2007 il Codice è stato rivisto alla luce delle disposizioni della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, della Direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto 2006, del Regolamento (CE) n. 1287/2006 del 10 agosto 2006 e della relativa regolamentazione attuativa; a quest'ultimo riguardo si richiamano le previsioni del Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari, adottato dalla Consob con Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato (il "Regolamento Intermediari") e quelle contenute nel Regolamento della Banca d'Italia e della Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007 (il "Regolamento Congiunto").

L'adeguamento delle precedenti disposizioni del Codice origina anche dalla previsione di presidi organizzativi e procedurali, in tema di individuazione e gestione dei conflitti di interesse, consolidatisi nella prassi dell'attività di private equity negli ultimi anni.

Il presente Codice propone un modello standard, adottato dall'Associazione, contenente le indicazioni di riferimento che le SGR devono fornire nel proprio codice interno di comportamento, da cui discendono le misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi nonché le risorse e le procedure da predisporre per assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi ai sensi dell'art. 40 del TUF (il "Codice Interno di Comportamento").

Il Codice costituisce, quindi, un supporto operativo per l'adempimento, da parte delle SGR destinatarie, dell'obbligo di dotarsi di regole interne di comportamento. Le indicazioni in esso contenute, pertanto, non possono considerarsi né vincolanti né esaustive rispetto alle possibili scelte effettuate dalle società.

In sede di adozione del Codice Interno di Comportamento, i Consigli di Amministrazione (o gli organi corrispondenti in caso di adozione di sistemi di amministrazione diversi da quello tradizionale) delle SGR sono invitati a disciplinare lo svolgimento di tutti i servizi e le attività prestate, nei confronti della clientela.

Sotto il profilo organizzativo, ciascuno degli organi aziendali deve essere coinvolto nel processo di elaborazione, implementazione e applicazione del Codice, secondo la ripartizione di compiti di seguito descritta.

AIFI

L'organo con funzione di supervisione strategica definisce e approva il Codice, verifica periodicamente l'adeguatezza delle misure e procedure in esso indicate, e, ove opportuno, assume le necessarie decisioni al fine di rimediare ad eventuali carenze delle predette misure e procedure. Il medesimo organo deve inoltre assicurare che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.

L'organo con funzione di gestione attua le misure e le procedure definite dall'organo con funzione di supervisione strategica, e ne cura costantemente l'adeguatezza.

L'organo con funzione di controllo verifica periodicamente la corretta applicazione delle misure e procedure suddette e comunica le proprie valutazioni all'organo con funzione di supervisione strategica, affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.

Per quanto attiene ai compiti delle funzioni aziendali di controllo, la funzione di controllo di conformità (compliance) controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure e procedure di cui al Codice e di quelle adottate per rimediare ad eventuali carenze. Essa, inoltre, fornisce consulenza e assistenza alle altre funzioni per l'individuazione delle violazioni delle misure e procedure medesime. La stessa funzione, applicando un approccio di controllo ex ante, a titolo esemplificativo, analizza la conformità delle procedure interne alla vigente normativa, verifica l'adozione delle policy richieste dalla regolamentazione di settore nonché la relativa conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore e predispone i flussi informativi diretti agli organi aziendali al fine di una tempestiva comunicazione delle modifiche organizzative e procedurali necessarie per la prevenzione dei rischi di non conformità ed attuazione delle stesse.

La funzione di revisione interna verifica nel continuo, effettuando controlli sui comportamenti operativi, l'adeguatezza e l'efficacia delle misure e procedure illustrate nel Codice. La stessa funzione, più in generale, verifica l'efficacia del sistema dei controlli adottati dalla SGR nonché il loro corretto dimensionamento rispetto alle attività operative da svolgere.

La funzione di risk management monitora i fattori di rischio a cui possono essere esposte le SGR di private equity e i portafogli dei fondi e, in particolare, i fattori che possono mettere a rischio la correttezza delle misure e procedure illustrate dal Codice. Nello specifico, tra le variabili che devono essere monitorate, si segnalano i rischi finanziari (come il rischio liquidità, connesso agli strumenti finanziari tipicamente non quotati e il rischio di credito, connesso al mancato o tardivo versamento dei richiami da parte dei sottoscrittori), i rischi operativi che possono derivare da errori nelle procedure interne, inefficienze nei sistemi, errori umani o eventi esterni, e i rischi di non osservanza dei limiti indicati nei regolamenti dei fondi.

Quale considerazione di carattere generale, è opportuno ribadire che solo se è proporzionato alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta, la SGR debba istituire autonome funzioni di controllo del rischio e di revisione interna, essendo possibile, in caso di soggetti di ridotte dimensioni

AIFI

e complessità operativa, l'affidamento a componenti degli organi aziendali, non aventi deleghe operative, lo svolgimento dei controlli in oggetto.

Nel caso di SGR *captive* il Codice potrà essere altresì oggetto di un processo di coordinamento con le linee guida di comportamento adottate dalla capogruppo in osservanza di disposizioni normative e regolamentari in materia di vigilanza di gruppo.

Si precisa, inoltre, che la Sezione IV del presente Codice recepisce i contenuti del Protocollo di Autonomia, emesso da questa Associazione. Con specifico riferimento a tale sezione, in sede di adozione del Codice, ciascuna SGR indicherà le disposizioni ad essa applicabili.

In particolare, la Sezione IV prevede disposizioni generali, applicabili a tutte le SGR, e disposizioni specifiche, volte ad introdurre meccanismi di tutela e garanzia sull'operato delle SGR, che si intensificano all'aumentare del coinvolgimento del pubblico risparmio.

A tal fine, si definiscono SGR *captive*, le SGR "controllate" da altre istituzioni finanziarie. L'appartenenza ad un gruppo bancario può, infatti, influire sull'operato della SGR (si pensi, ad esempio, alle operazioni che possono coinvolgere la SGR sul fronte dell'*equity* e la banca proprietaria sul fronte del debito). In una situazione come quella portata ad esempio, il tema della gestione dei conflitti di interesse deve essere, ovviamente, attentamente regolamentato.

Nel diverso caso di SGR indipendenti, la proprietà e quindi il "controllo" fanno capo a professionisti del settore che non hanno alcun legame con altre istituzioni finanziarie. In questo caso si assume che siano principi diversi, rispetto a quelli riconducibili a logiche infragruppo, a ispirare lo svolgimento dell'attività, basati sul rapporto contrattuale tra gestore e investitori e sulle prassi di mercato.

Una seconda distinzione è basata sulla provenienza della raccolta, intesa come reperimento delle risorse finanziarie, per l'attività di investimento. A tal fine si reputa opportuno prevedere regole specifiche per i fondi cosiddetti *retail*, creati con l'apporto di risorse provenienti dall'insieme indistinto dei risparmiatori, rispetto a quelle dettate per i fondi riservati unicamente ad investitori qualificati.

Gli obblighi di trasparenza, ad esempio, sono modulati in modo differente per le SGR che gestiscono fondi *retail*, stante l'esigenza di garantire una informativa massimamente chiara ed esaustiva nei confronti del pubblico dei risparmiatori.

Si segnala, infine, che le SGR *captive* che gestiscono fondi *retail* sono tenute ad osservare congiuntamente le disposizioni previste all'art. 4 (Disposizioni applicabili alle SGR indipendenti che gestiscono fondi *retail*) e all'art. 5 (Disposizioni applicabili alle SGR *captive*) della Sezione IV. Con riferimento al tema dei conflitti di interesse dovranno essere seguite le disposizioni più stringenti, previste specificamente per le SGR *captive*.

Sezione I - PREMESSA

Le disposizioni del Codice si applicano alla SGR e ai seguenti destinatari (di seguito "Destinatari" o, singolarmente, "Destinatario"):

- ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della SGR;
- a tutti i dipendenti e collaboratori della SGR;
- ai Soggetti Rilevanti in merito alle Operazioni Personali (come di seguito definite).

Il Codice indica le regole di comportamento generali che i Destinatari dovranno rispettare nell'esercizio delle rispettive cariche e mansioni, che verranno dettagliate nel manuale delle procedure interne di ciascuna SGR con riferimento a:

- a. obbligo di riservatezza sulle Informazioni di Carattere Confidenziale (come di seguito definite) acquisite dagli Investitori (come di seguito definiti) o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione;
- b. procedure stabilite per compiere per conto proprio operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;
- c. procedure concernenti i rapporti con gli Investitori che intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini della stipulazione dei contratti o dell'effettuazione di operazioni, se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o promotori finanziari della stessa SGR;
- d. divieto di ricevere utilità da terzi che possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli Investitori o del soggetto per conto del quale operano.

Sezione II - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Le regole del Codice sono volte ad assicurare che la SGR operi nell'interesse degli Investitori, salvaguardandone, in ogni caso, i diritti.

La SGR, in generale, si impegna a svolgere la propria attività sulla base dei comuni principi di:

- onestà, trasparenza e correttezza
- indipendenza
- obiettività
- legalità
- professionalità
- riservatezza

In particolare, la SGR si impegna:

AIFI

- a svolgere la propria attività in modo professionalmente corretto, astenendosi da qualunque comportamento contrario o non conforme alla legge o che comunque possa pregiudicare l'immagine dell'attività di investimento nel capitale di rischio in genere;
- a non divulgare a terzi le Informazioni di Carattere Confidenziale acquisite nell'esercizio della propria attività, salvo e nei limiti in cui ne riceva espressa autorizzazione, ovvero, nei casi previsti dalla legge, a dare pronta informativa al mercato di Informazioni di Carattere Confidenziale o riservato;
- ad avere nei confronti di coloro che affidano le proprie risorse finanziarie alla sua gestione un comportamento leale, vigilando sull'eventuale presenza di conflitti di interesse e operando con l'unico fine di massimizzare il ritorno per gli Investitori;
- a fornire regolarmente alla propria clientela informazioni chiare, complete ed aggiornate;
- ad adottare una struttura organizzativa interna idonea a prevenire condotte non corrette e/o non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge;
- a rispettare il Codice e farlo rispettare ai Destinatari e ad eventuali altri soggetti di volta in volta richiamati da specifiche disposizioni del Codice.

Ai fini del presente Codice si intendono per:

- "Informazioni Privilegiate": le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea, e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
- "Informazioni di Carattere Confidenziale": qualsiasi altra notizia, dato o informazione, non disponibile al pubblico, idonea, se rivelata, ad indurre una situazione di privilegio informativo a favore del soggetto al quale è comunicata rispetto alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati alla stessa.
- "Investitori" o, singolarmente, "Investitore": tutti coloro ovvero, rispettivamente, colui, cui la SGR si rivolge nella prestazione delle proprie attività e servizi e, dunque, con particolare riferimento alla promozione e gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di private equity, si intendono inclusi tutti i soggetti contattati, in qualità di potenziali sottoscrittori, ovvero, conclusa la fase di sottoscrizione a fronte di prima o successive emissioni di quote, tutti i partecipanti al fondo (o investitori) e, se del caso, eventuali loro rappresentanti o delegati. Ai fini dell'osservanza dei principi generali di comportamento di cui al presente Codice, la definizione di Investitore o

AIFI

Investitori deve intendersi compresa nella più ampia accezione di clientela.

- “Responsabili” o, singolarmente, “Responsabile” della SGR: coloro ovvero colui che la SGR ha identificato e nominato responsabili/e quale soggetto preposto all’attuazione delle disposizioni contenute nel Codice Interno di Comportamento adottato e di cui ha comunicato il nominativo ai Destinatari.
- “Soggetti Rilevanti” i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:
 1. i componenti degli organi aziendali, i soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, i dirigenti o i promotori finanziari della SGR;
 2. i dipendenti della SGR nonché ogni altra persona fisica che partecipi alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e, ove esercitati, del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti da parte della medesima SGR;
 3. le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte della medesima SGR (di seguito “Outsourcer”).
- “Persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela”:
soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
 1. il coniuge o il convivente more uxorio del Soggetto Rilevante;
 2. i figli del Soggetto Rilevante;
 3. ogni altro parente entro il quarto grado del Soggetto Rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il Soggetto Rilevante alla data dell’operazione personale;
- “Operazione Personale”: un’operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un Soggetto Rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 1. il Soggetto Rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che compie in qualità di Soggetto Rilevante;
 2. l’operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
 - a) il Soggetto Rilevante;
 - b) una persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami¹;

¹ Per “stretti legami” si intende la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- i. da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
- ii. da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un’impresa madre e un’impresa figlia, in tutti i casi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2 della Direttiva

AIFI

- c) una persona che intrattiene con il Soggetto Rilevante relazioni tali per cui il Soggetto Rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

Sezione III - COMPORTAMENTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI DEL PRESENTE CODICE

Art. 1 Obblighi in materia di riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e sulle Informazioni di Carattere Confidenziale e di prevenzione di fenomeni di manipolazione del mercato

1. La SGR si impegna a predisporre idonee procedure volte a garantire, tra l'altro, la riservatezza, il trattamento, la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni di Carattere Confidenziale, la prevenzione di condotte manipolative del mercato, nel rispetto della vigente normativa e dei principi statuiti dal presente Codice, nonché la sicurezza dei dati personali secondo quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. I Destinatari sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e sulle Informazioni di Carattere Confidenziale, di cui siano comunque a conoscenza, e si impegnano ad osservare le procedure predisposte dalla SGR e ad adottare, osservando l'ordinaria diligenza, ogni ulteriore accorgimento idoneo ad evitare che queste vengano, anche solo accidentalmente, a conoscenza di terzi.
3. L'obbligo di riservatezza opera anche nell'ambito delle strutture e degli uffici della SGR. Le Informazioni Privilegiate e le Informazioni di Carattere Confidenziale possono dunque essere in tale ambito diffuse solo nei riguardi di coloro che abbiano l'effettiva necessità di conoscerle, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, incaricati ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e resi opportunamente edotti dei doveri e delle responsabilità che ne discendono, nonché delle sanzioni applicabili in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle suddette Informazioni.
4. La SGR istituisce e mantiene costantemente aggiornato, laddove applicabile ai sensi della normativa regolamentare vigente e nel rispetto delle procedure adottate, il "Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate" in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, e si

83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

AIFI

impegna ad adottare ogni cautela volta a prevenire condotte non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge. Nel Registro dovranno essere altresì iscritti i componenti di eventuali advisory committee e/o comitato per gli investimenti. I Destinatari del presente Codice e tutti i soggetti iscritti nel Registro si impegnano ad osservare dette procedure e a prestare alla SGR la massima collaborazione affinché questa possa regolarmente adempiere ai propri obblighi di legge e regolamentari.

5. Gli atti e i documenti di pertinenza della SGR, o nella sua disponibilità, anche elettronicamente formati o riprodotti, contenenti Informazioni Privilegiate e Informazioni di Carattere Confidenziale, possono essere portati fuori dai locali della SGR unicamente per motivi connessi alla prestazione dei servizi o all'esercizio delle attività istituzionali della stessa SGR.
6. Qualora un'Informazione Privilegiata o un'Informazione di Carattere Confidenziale debba essere comunicata a soggetti terzi a loro volta tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza, la natura privilegiata o confidenziale dell'informazione deve comunque essere preventivamente evidenziata, e la comunicazione deve avvenire secondo le modalità ed osservando le cautele previste dalla legge.
7. Nei casi dubbi i Destinatari del Codice dovranno astenersi dal far circolare ogni Informazione Privilegiata o Informazione di Carattere Confidenziale, chiedendo eventualmente delucidazioni ai Responsabili della SGR.
8. Nel caso in cui appaia necessario, probabile o solo anche possibile che Informazioni Privilegiate e Informazioni di Carattere Confidenziale stiano per essere divulgate o debbano essere divulgate, i Destinatari del presente Codice dovranno riferire immediatamente ai Responsabili della SGR, i quali dovranno prendere gli opportuni provvedimenti affinché tale divulgazione avvenga nel rispetto della legge e per prevenire, per quanto possibile, il verificarsi di condotte non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge. In caso di diffusione involontaria i Destinatari che ne siano venuti a conoscenza dovranno darne immediata comunicazione ai Responsabili della SGR.
9. I Destinatari del Codice segnalano tempestivamente ai Responsabili della SGR le operazioni sospette, che, in base a ragionevoli motivi possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni in materia di abuso delle Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato, ai sensi dell'art. 187-nonies del TUF, in modo da consentire alla SGR di adempiere ai propri obblighi di segnalazione.

Art. 2 Operazioni per conto proprio aventi ad oggetto strumenti finanziari

1. I Destinatari del Codice non possono utilizzare le Informazioni Privilegiate e le Informazioni di Carattere Confidenziale per effettuare operazioni che rientrano tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capo II e III del TUF, direttamente o

AIFI

indirettamente, anche per interposta persona, per conto proprio o per conto di terzi, né consentire l'utilizzo di tali Informazioni da parte di terzi, segnalando tempestivamente ai Responsabili della SGR condotte non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge.

2. I Destinatari del Codice non possono effettuare, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, Operazioni Personali che implicino l'abuso o la divulgazione scorretta di informazioni confidenziali ed aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari relativi ad operazioni concluse dalla SGR, in corso di valutazione o anche solo segnalate alla SGR.
3. Qualora i Destinatari del Codice, nell'esercizio delle attività di gestione, abbiano, direttamente o indirettamente, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse degli Investitori e/o dei patrimoni dei fondi gestiti, si applicano le disposizioni previste al comma 10 dell'art. 1 della Sezione IV.
4. I Soggetti Rilevanti non possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori del proprio ambito lavorativo, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal Soggetto Rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo 2.
5. I Soggetti Rilevanti non possono comunicare, al di fuori del proprio ambito lavorativo, informazioni o pareri, al fine di invogliare il soggetto che li riceve ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal Soggetto Rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo 2, o a sollecitare altri ad effettuare dette operazioni.
6. I Soggetti Rilevanti non devono partecipare ad OPA, OPS e OPV qualora la partecipazione sia offerta al soggetto in virtù dei rapporti che lo legano al proponente dell'offerta.
7. I Soggetti Rilevanti possono porre in essere operazioni di carattere amministrativo-contabile, nell'interesse proprio o che prevedano anche imputazioni su rapporti dei quali il Soggetto Rilevante sia contitolare o delegato, solo previa autorizzazione del Responsabile della SGR ovvero delegando un terzo soggetto al compimento dell'operazione.
8. Sono ammesse le Operazioni Personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il Soggetto Rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita.
9. Sono ammesse le Operazioni Personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto

AIFI

per gli OICR armonizzati, purché il Soggetto Rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.

10. La funzione di controllo di conformità o altra funzione o ufficio aziendale (come ad esempio l'ufficio del personale) informa i Soggetti Rilevanti delle procedure in materia di Operazioni Personali adottate dalla SGR e del fatto che tali soggetti devono portare a conoscenza delle persone con cui hanno rapporti di parentela o stretti legami i divieti e gli obblighi in materia di Operazioni Personali.

Art. 3 Ammissione a negoziazione di quote di Fondi Comuni di investimento mobiliari chiusi gestiti dalla SGR (eventuale)

1. Le quote di un fondo comune di investimento ammesse alla negoziazione o per le quali è stata presentata una richiesta di ammissione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea sono soggette alla disciplina del TUF in materia di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato. Di conseguenza, i Destinatari del Codice sono tenuti ad osservare, con riferimento a tutte le notizie e le informazioni ad esse inerenti, i principi e le linee guida di comportamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente Sezione III.

Art. 4 Conferimento di incarichi e procure da parte degli Investitori

1. I Destinatari del Codice non possono accettare dagli Investitori procure o incarichi, ai fini della stipulazione di contratti o dell'effettuazione di operazioni, se non previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo o dei Responsabili della SGR, e comunque devono rifiutarsi di stipulare contratti o effettuare operazioni nel caso in cui vi sia il sospetto che le stesse siano non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge. Particolare attenzione dovrà essere prestata nel caso di negoziazione di quote del fondo o dei fondi gestiti dalla SGR.
2. La SGR è tenuta a verificare che dal conferimento dell'incarico o della procura non siano derivati all'Investitore oneri altrimenti evitabili ovvero vantaggi a danno di altri Investitori.

Art. 5 Omaggi

1. Al fine di tutelare la correttezza di comportamento della SGR, i Destinatari del Codice si impegnano a non accettare da terzi (siano essi clienti, fornitori ovvero persone che in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione intrattengono rapporti con la SGR) omaggi il cui valore, anche in relazione ad eventuali altri omaggi già ricevuti nel corso dei dodici mesi precedenti, possa essere idoneo ad influenzarne l'operato, o a costituire conflitto con particolare riguardo all'adempimento dei propri doveri verso la SGR o gli Investitori.
2. È, in ogni caso, vietato a dipendenti e collaboratori accettare omaggi in denaro di qualunque entità essi siano.

Art. 6 Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne

1. La SGR è responsabile dell'attività pubblicitaria e promozionale riferita ad essa ed ai fondi dalla stessa gestiti.
2. Le comunicazioni esterne devono svolgersi secondo le procedure preventivamente fissate dalla SGR, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 1 in materia di Informazioni Privilegiate o di Informazioni di Carattere Confidenziale e di manipolazione del mercato.
3. La SGR si impegna, inoltre, a non diffondere notizie tali da fuorviare gli Investitori e/o danneggiare società concorrenti e ad adottare a tal fine idonee procedure. I Destinatari sono tenuti al rispetto di tali procedure.

Art. 7 Rapporti con altri soggetti esterni

1. La SGR impronta la propria attività alla massima correttezza e trasparenza nei confronti del mercato e dei concorrenti.
2. I rapporti della SGR con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con gli altri soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza.
3. Tenuto conto della complessità organizzativa aziendale assunta, la SGR si impegna ad adottare il modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
4. Tutte le azioni e le operazioni della SGR devono avere una registrazione adeguata e deve esserne possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Art. 8 Formazione (*eventuale*)

1. La SGR cura il costante aggiornamento professionale dei Destinatari del Codice, fornendo ad essi gli strumenti informativi necessari in relazione alle funzioni affidate e ai servizi ai quali sono addetti.

Art. 9 Accesso della clientela alla documentazione e alle registrazioni (*eventuale*)

1. La SGR mette a disposizione, su richiesta della clientela, in modo sollecito rispetto alla richiesta ricevuta, i documenti e le registrazioni afferenti ai rapporti con la clientela medesima.
2. L'obbligo di cui al precedente comma può essere soddisfatto mediante consegna o invio, eventualmente a fronte del rimborso da parte del cliente delle spese a tal fine sostenute dalla SGR, di copia dei documenti e delle registrazioni richieste, accompagnata da una nota da cui risulti l'elenco dei documenti e delle registrazioni inviate ed una dichiarazione che le copie dei documenti e delle registrazioni sono conformi agli originali conservati presso la SGR.

AIFI

Art. 10 Svolgimento del servizio di consulenza (eventuale)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nel caso in cui la SGR presti il servizio di consulenza in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese e/o il servizio di consulenza in materia di strumenti finanziari.
2. I Destinatari preposti al servizio di consulenza assicurano che il servizio sia reso alla clientela:
 - in modo chiaro, sia quanto al contenuto sia quanto alle modalità di rappresentazione;
 - nel caso in cui siano formulate previsioni o siano rappresentati dati previsionali, gli stessi siano stati vagliati secondo le procedure aziendali e il contenuto ed il modo in cui essi sono rappresentati alla clientela non risultino in alcun modo fuorvianti;
 - descrivano con chiarezza la natura, le caratteristiche e i rischi specifici dell'operazione o del servizio consigliati;
 - non includano informazioni o dati circa il risultato di precedenti valutazioni o l'andamento precedente delle quotazioni o del corso di nuovi strumenti finanziari, a meno che: (i) sia chiaramente indicata la fonte/provenienza e la data di riferimento dell'informazione o dei dati; (ii) le informazioni e i dati siano riprodotti o comunque presentati in modo corretto e completo; (iii) il cliente venga reso edotto in ordine alla circostanza che le indicazioni o i dati non costituiscono necessariamente un preciso indicatore delle future prospettive di redditività dell'investimento.
3. Nel caso in cui i Destinatari del Codice siano portatori, direttamente o indirettamente, di un interesse personale in conflitto con l'operazione o lo strumento finanziario oggetto della consulenza, si astengono dal prestare la consulenza a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto i Responsabili della SGR e la clientela della natura e dell'estensione dell'interesse ed il cliente abbia, di tale circostanza, preso atto espressamente per iscritto.
4. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo 10 conservano apposita documentazione da cui risultino le analisi e le previsioni sulla base delle quali viene reso il servizio.

Sezione IV - CONFLITTI DI INTERESSE, CONSIGLIERI INDIPENDENTI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Art. 1 Disposizioni generali

1. Le attività di gestione sono svolte nell'esclusivo interesse degli Investitori.
2. La SGR predispone una specifica policy nella quale indica le potenziali fattispecie di conflitto di interesse che possono realizzarsi, tenuto

AIFI

conto della sua specifica operatività, le relative misure organizzative e procedurali, nonché i presidi gestionali predisposti al fine di evitare che la presenza dei suddetti conflitti possa ledere gli interessi dei fondi gestiti e degli Investitori.

3. La SGR adotta regole e procedure che consentono di identificare preventivamente e di gestire con correttezza e trasparenza eventuali conflitti di interesse, anche al fine di impedire il verificarsi di condotte o situazioni non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge e di consentire una pronta reazione all'insorgere di tali situazioni. Dette procedure tengono conto delle particolari caratteristiche di ciascun fondo gestito.
4. La SGR, ove ritenuto opportuno, si può dotare di un comitato per gli investimenti. Nel caso in cui la struttura organizzativa preveda la presenza di un comitato per gli investimenti, la SGR adotta i necessari presidi per preservarne l'autonomia. I professionisti che fanno parte del comitato per gli investimenti sono prevalentemente dedicati alla selezione delle proposte di investimento e alla preparazione della relazione da presentare al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Gestione per la relativa delibera.
5. La SGR si dota di risorse di personale, organizzazione e strutture idonee ad assicurare l'efficiente gestione dei fondi e adotta procedure, anche di natura contabile, adeguate allo svolgimento di una gestione trasparente ed efficiente.
6. La SGR introduce, ove ritenuto necessario od opportuno, meccanismi di remunerazione del gestore improntati al principio della partecipazione ai profitti delle attività di investimento e basati sulla redditività dei fondi, al fine di massimizzare il rendimento per gli Investitori.
7. La SGR fornisce agli Investitori nell'ambito dell'informativa pre-contrattuale, una descrizione, anche in forma sintetica, della propria politica di gestione dei conflitti di interesse.
8. In ottemperanza alla normativa di riferimento, la SGR istituisce e aggiorna un apposito registro nel quale vengono riportate tutte le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi dei fondi gestiti. I Destinatari del Codice sono tenuti a comunicare alla funzione incaricata tutte le informazioni utili per la gestione del suddetto registro.
9. La funzione di compliance fornisce consulenza e assistenza ai Destinatari del Codice per la corretta individuazione di potenziali conflitti di interesse.
10. I Destinatari del Codice che, nell'esercizio delle attività di gestione, hanno, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse degli Investitori e/o dei patrimoni dei fondi gestiti o comunque hanno una situazione di conflitto che ricade tra quelle ricomprese nell'elenco previsto

AIFI

all'interno della specifica politica per la gestione dei conflitti di interesse, devono darne comunicazione alla funzione di compliance della SGR che, sulla base della politica adottata preventivamente dalla stessa società, valuta la sussistenza dei presupposti affinché il soggetto si astenga dalla specifica operazione in conflitto.

Art. 2 Regole di trasparenza e obblighi specifici di comportamento nella prestazione del servizio di gestione

1. Nella prestazione del servizio di gestione, la SGR, per ciascun fondo gestito, delinea il processo decisionale di investimento secondo le seguenti fasi:
 - seleziona un certo numero di opportunità di investimento compatibili con gli obiettivi del fondo;
 - svolge una capillare attività di ricerca e acquisizione di informazioni relativamente alle singole società potenzialmente oggetto dell'investimento;
 - compie sulle società target approfondite due diligence idonee ad assicurare una valutazione completa tanto dei loro fondamentali economici quanto della situazione di mercato nella quale esse operano e delle connesse prospettive di redditività;
 - sulla base dell'attività di analisi e verifica svolta, predispone una documentazione che descrive dettagliatamente le operazioni nel loro complesso (Investment Memorandum), con evidenza, se del caso, di tutte le situazioni di potenziali conflitti di interesse da gestire in conformità alla policy adottata dalla SGR;
 - pianifica gli interventi del fondo, in termini di apporto di capitale e di competenze organizzative e/o manageriali ritenute necessarie;
 - monitora costantemente l'attività svolta e il volume di affari prodotto dalle società partecipate, gestisce le partecipazioni in linea con il piano di attività dei fondi e fornisce all'organo di supervisione strategica specifiche informative in merito all'andamento delle società oggetto di investimento.
2. La SGR deve assicurare la tracciabilità e l'archiviazione di tutta la documentazione esaminata e prodotta per ciascuna opportunità di investimento selezionata, anche se non presentata all'Organo di supervisione strategica per la sua approvazione.
3. Con specifico riferimento alla gestione dei fondi destinati alla cosiddetta clientela retail, la SGR:
 - definisce e aggiorna un piano previsionale patrimoniale, economico e finanziario, coerente con la durata del fondo e con le condizioni di mercato (c.d. business plan);
 - ricerca e seleziona le possibili operazioni coerentemente con il business plan (c.d. scouting);

AIFI

- valuta le operazioni selezionate in considerazione delle opportunità e dei rischi complessivi da esse derivanti;
 - effettua le attività di due diligence eventualmente connesse alle operazioni prima di disporre l'esecuzione;
 - monitora l'andamento della gestione del fondo rispetto al business plan.
4. La SGR, inoltre:
- imputa gli ordini separatamente a ciascun fondo prima della loro trasmissione all'intermediario incaricato dell'esecuzione;
 - esige che le operazioni disposte dagli intermediari per conto dei fondi gestiti siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse e vigila affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite;
 - oltre a consegnare agli Investitori la documentazione relativa alla politica di gestione dei conflitti di interesse, nella quale sono identificate le circostanze che possono generare conflitti di interesse e le misure intraprese per la gestione di tali conflitti, provvede a fornire apposita informativa agli Investitori sulla natura generale delle fonti dei conflitti di interesse qualora i presidi predisposti per la gestione delle fattispecie di conflitto individuate non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi degli Investitori sia evitato;
 - redige e consegna agli Investitori la documentazione, ai sensi della normativa vigente, relativa alla strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari dei fondi gestiti. Tale documento definisce e disciplina il processo di partecipazione nelle assemblee societarie (ordinarie e straordinarie degli azionisti e/o degli obbligazionisti) delle società partecipate dai fondi gestiti dalla SGR, allo scopo di assicurare l'esercizio di tali diritti nell'interesse dei fondi gestiti e dei relativi Investitori.

Art. 3 Disposizioni applicabili alle SGR indipendenti che gestiscono fondi riservati

1. Situazioni di conflitto di interesse possono insorgere nel caso in cui la SGR gestisca più fondi comuni di investimento.
2. In caso di co-investimento tra fondi gestiti dalla stessa SGR, quest'ultima si impegna a definire norme procedurali interne al fine di gestire e monitorare i potenziali conflitti di interesse fra i patrimoni dei diversi fondi gestiti e a dare indicazioni in merito alle ipotesi in cui un fondo potrà acquisire partecipazioni in una società già partecipata da un altro fondo chiuso gestito dalla stessa SGR.
3. Essa si impegna altresì a disciplinare le ipotesi in cui un fondo gestito dalla SGR possa investire in quote di partecipazione di altri fondi dalla

AIFI

stessa gestiti, prevedendo, se del caso, limiti di investimento prudenziale adeguati, tenuto conto, oltreché del profilo di rischio-rendimento associato al singolo fondo di investimento, di eventuali altri servizi prestati dalla stessa SGR e della struttura organizzativa interna di cui è dotata.

4. Per tutelare gli interessi dei fondi gestiti, la SGR, nel definire il regolamento dei fondi stessi, precisa le strategie di investimento, le percentuali di allocazione degli investimenti tra le differenti tipologie di strumenti finanziari e le eventuali ipotesi di co-investimento degli Investitori nelle società target.

Art. 4 Disposizioni applicabili alle SGR indipendenti che gestiscono fondi retail

4.1 Investimenti congiunti

1. Nel caso in cui un fondo effettui un investimento iniziale in una società congiuntamente ad altri fondi gestiti dalla SGR o da società del gruppo, l'investimento dovrà essere effettuato a condizioni equivalenti sia in relazione all'entry che all'exit (che dovrebbero essere, in principio, contestuali) tenendo conto delle specifiche caratteristiche di ciascun fondo quali, a titolo esemplificativo, la durata e i limiti agli investimenti.
2. La SGR e i Destinatari possono effettuare investimenti nelle società congiuntamente ai fondi gestiti al medesimo pro-rata e alle medesime condizioni sia in relazione all'entry che all'exit (in principio, contestuali), tenendo conto delle specifiche caratteristiche di ciascun fondo.
3. La relazione annuale menziona le condizioni di applicazione dei principi sopra richiamati. Questi ultimi cessano di trovare applicazione nel caso di quotazione delle società partecipate (target) su un mercato regolamentato.

4.2 Servizi e convenzioni riguardanti i fondi

1. La SGR vigila sui conflitti di interesse che possono insorgere nel caso in cui essa si avvalga di servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, ovvero della consulenza e di servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese nonché di consulenza relativa alla quotazione in borsa di società (collettivamente i "Servizi accessori di Consulenza").

Art. 5 Disposizioni applicabili alle SGR captive

5.1 Advisory Board

1. La SGR può decidere di dotarsi di un organo terzo e indipendente (Advisory Board, composto dai rappresentanti degli Investitori e da professionisti esterni alla società) stabilendo la necessità del preventivo parere dello stesso organo (obbligatorio, vincolante o non vincolante a seconda dei casi) all'effettuazione di operazioni di

AIFI

investimento in relazione alle quali si ritiene che vi sia una situazione di potenziale conflitto di interessi.

2. È auspicabile la preventiva individuazione, nella policy sulla gestione dei conflitti di interesse, di limiti qualitativi e/o quantitativi al superamento dei quali si ritiene che una determinata operazione, essendo potenzialmente pregiudizievole per i fondi gestiti: i) non possa essere realizzata, ii) possa essere realizzata solo nel rispetto della specifica procedura prevista (ad es. necessario parere favorevole dei consiglieri indipendenti e dell'Advisory Board).

5.2 Consiglieri indipendenti

1. La SGR assicura la presenza, nel proprio Consiglio di Amministrazione, ovvero nel proprio Consiglio di Sorveglianza, di un numero sufficiente di consiglieri indipendenti. Si considera indipendente il consigliere non munito di deleghe operative nella SGR, il quale contemporaneamente:

a) non intrattiene significativi rapporti di affari o professionali, né ha o ha avuto un rapporto di lavoro subordinato con la SGR, con società controllanti o con società da questa controllate, ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, né con gli amministratori muniti di deleghe o con i consiglieri di gestione;

b) non fa parte del nucleo familiare degli amministratori dotati di deleghe, dei consiglieri di gestione, dell'azionista o di uno degli azionisti del gruppo di controllo, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti e affini entro il quarto grado;

c) non è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della SGR, né aderisce a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla SGR.

2. I consiglieri indipendenti sottoscrivono annualmente una dichiarazione relativa al permanere delle specifiche condizioni indicate al comma precedente, e comunque si impegnano a comunicarne immediatamente il venir meno.

È opportuno che ciascun consigliere indipendente partecipi almeno ai due terzi delle riunioni del Consiglio nell'arco di un anno. Qualora un amministratore indipendente non sia presente ad almeno quattro riunioni consiliari consecutive, la SGR valuterà l'opportunità di revocare l'incarico.

3. La SGR indica nel prospetto di offerta dei fondi generalità, numero² e attribuzioni di consiglieri indipendenti, in modo distinto rispetto agli altri componenti l'organo amministrativo.

² Si consiglia che il numero degli amministratori indipendenti sia pari ad almeno un terzo del numero totale dei componenti dell'organo amministrativo, con la presenza di almeno un amministratore indipendente.

5.3 *Attribuzioni dei Consiglieri indipendenti*

1. I Consiglieri indipendenti:
 - a) individuano, al fine di sottoporle all'esame del Consiglio di Amministrazione, o del Consiglio di Sorveglianza, situazioni di potenziale conflitto con l'interesse degli Investitori e dei patrimoni dei fondi gestiti e svolgono le altre funzioni loro assegnate dalle disposizioni del presente Codice;
 - b) esprimono un parere sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'interesse degli Investitori delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti nonché sulle questioni sottoposte da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione o di Sorveglianza o da un componente del Consiglio di Gestione;
 - c) verificano la corretta applicazione di principi e procedure riguardanti l'esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti e formulano proposte al riguardo;
 - d) esprimono un parere in ordine ai criteri generali per la remunerazione degli amministratori operativi, dell'alta direzione e dei gestori;
 - e) verificano che i fondi gestiti non risultino gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità agli stessi spettanti;
 - f) esprimono il proprio parere sulle disposizioni delle convenzioni tra SGR promotrice e gestore che possano acquisire rilievo in relazione alla disciplina dei conflitti di interesse e sulle convenzioni con società del gruppo della SGR, riguardanti i fondi, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Consiglio di Sorveglianza.
2. I pareri resi dai Consiglieri indipendenti non hanno carattere vincolante; tuttavia, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione o di Gestione adotti deliberazioni contrarie ai pareri formulati dai Consiglieri indipendenti, è tenuto ad illustrarne le motivazioni.

5.4 *Investimenti congiunti*

1. Si applicano le indicazioni di cui all'art. 4.1 di questa Sezione.

5.5 *Conflitti di interesse*

1. La SGR può effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, sempre che siano tutelati gli interessi degli Investitori e che sia comunque assicurato un equo trattamento dei fondi gestiti.
2. Situazioni di conflitto di interesse possono insorgere nel caso in cui la SGR gestisca diversi fondi di investimento, o appartenga a un gruppo di società che gestiscono diversi fondi di investimento, investono

AIFI

direttamente o indirettamente nelle medesime società, concedono finanziamenti alle società target, prestano servizi di consulenza (in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese nonché consulenza relativa alla quotazione in borsa di società) a società nelle quali i fondi gestiti investono³.

3. La SGR definisce procedure che assicurino un equo trattamento dei fondi gestiti nelle circostanze di cui al comma 2.
4. In particolare, la SGR soggetta al controllo totalitario, ovvero al controllo congiunto di un numero ristretto di istituti di credito vigila sui conflitti di interesse che possano insorgere nel caso in cui gli istituti di credito concedano finanziamenti, in misura significativa, alle società in cui il fondo investe e si adopera affinché le attività di selezione e di valutazione degli investimenti non siano influenzate da tale circostanza. Qualora i fondi investano in società che intrattengono rapporti di finanziamento con società del gruppo, la SGR si adopera al fine di assicurare che il finanziamento sia effettuato alle normali condizioni di mercato, ovvero a condizioni equivalenti a quelle che sarebbero applicate qualora la società interessata non fosse legata da rapporti di finanziamento con altre società del gruppo di appartenenza della SGR.

Sezione V - SANZIONI

1. Si ricorda che:
 - la violazione delle regole di condotta previste dal TUF comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni di cui al decreto medesimo. In particolare, l'omessa comunicazione del conflitto di interessi è punito con sanzioni penali a norma dell'art. 2629-bis c.c. come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262;
 - l'abuso di informazioni privilegiate e/o la manipolazione del mercato comporta l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative a carico del soggetto autore della condotta illecita,

³ Nello specifico caso di operazioni di Leveraged Buy-Out (LBO), la struttura della transazione, per propria natura, prevede l'utilizzo di una struttura finanziaria composta, congiuntamente, da capitale di debito e da capitale di rischio (equity). È altresì prassi abituale di mercato che, nell'ambito di tali operazioni, la SGR ed il gruppo bancario di riferimento della stessa offrano, ciascuna per lo strumento di propria competenza, rispettivamente, la quantità di equity necessaria per l'acquisizione e i diversi gradi di debito che completano la struttura finanziaria dell'operazione. In questo caso, il debito e l'equity entrano a far parte del bilancio della società target (i) contestualmente e, (ii) alle normali condizioni di mercato, dettate dall'andamento degli spread, applicabili alle tipologie di debito subordinato utilizzate. In questo caso, pertanto, al fine di verificare correttamente la potenziale esistenza (ovvero la non esistenza) di conflitti di interesse, sarebbe necessario valutare la contemporanea presenza del criterio della *contestualità* e delle *normalità delle condizioni di mercato*.

AIFI

ai sensi degli artt. 184 e ss. del TUF, nonché, ove ne ricorrano i presupposti di applicazione, la responsabilità amministrativa della SGR;

- l'illecito trattamento dei dati personali, in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è punito con sanzioni amministrative e penali.
2. Ferme restando le sanzioni previste da provvedimenti normativi per violazioni di disposizioni in essi contenute, quali a titolo non esaustivo quelle sopra elencate, la SGR stabilirà le sanzioni che adotterà nei confronti dei Destinatari che abbiano tenuto comportamenti contrari alle indicazioni del Codice, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o violazioni commesse. La SGR definirà altresì le modalità di contestazione e di contraddittorio per pervenire all'accertamento delle violazioni e delle relative responsabilità.
 3. Le sanzioni per la violazione delle norme del Codice sono irrogate dall'organo amministrativo per il tramite del Responsabile della SGR a tal fine delegato, competente in ragione di legge o del rapporto contrattuale esistente tra chi abbia violato le norme e la SGR.

Sezione VI - NORME DI ATTUAZIONE E FINALI

1. Il Codice è portato a conoscenza di tutti i Destinatari.
2. L'eventuale aggiornamento del Codice, anche a seguito di modifiche della normativa di riferimento, sarà comunicato e messo a disposizione dei Destinatari.

Approvato dal C.D. AIFI il 6 luglio 2010